



COMUNE DI BARILE
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ
E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con
Deliberazione di
Consiglio
Comunale n. 14
del 01/06/2012

INDICE

TITOLO I DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Tipologie e Definizioni dei Mezzi Pubblicitari
- Art. 4 Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazione
- Art. 5 Attività pubblicitarie soggette a particolare Regolamentazione
- Art. 6 Piano Generale degli Impianti
- Art. 7 Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette
- Art. 8 Criteri relativi agli Impianti Pubblicitari
- Art. 9 Criteri relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria
- Art. 10 Zone Speciali
- Art. 11 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

TITOLO II IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

SEZIONE I AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 12 Autorizzazione Comunale Impianti Pubblicitari
- Art. 13 Determinazione Visibilità degli Impianti dalle Strade
- Art. 14 Domanda per Autorizzazione Comunale
- Art. 15 Registro delle Autorizzazioni
- Art. 16 Contrassegno di Identificazione
- Art. 17 Regolamentazione della pubblicità in luoghi diversi dalle strade
- Art. 18 Rimozione degli impianti abusivi

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITA' SULLE STRADE

- Art. 19 Autorizzazione Impianti pubblicitari sulle Strade
- Art. 20 Domanda per Autorizzazione Art. 23 C.d.S. di competenza del Comune
- Art. 21 Registro delle Autorizzazioni
- Art. 22 Targhetta di Identificazione
- Art. 23 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse
- Art. 24 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati
- Art. 25 Dimensioni degli Impianti pubblicitari dentro i centri abitati
- Art. 26 Caratteristiche degli Impianti non luminosi
- Art. 27 Caratteristiche degli Impianti Luminosi
- Art. 28 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati
- Art. 29 Posizionamento degli impianti dentro i centri abitati
- Art. 30 Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi
- Art. 31 Collocazione degli impianti pubblicitari in Zone Speciali
- Art. 32 Impianti Pubblicitari abbinati a servizi
- Art. 33 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 34 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

TITOLO III
PUBBLICITÀ SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I
PUBBLICITÀ TEMPORANEA

- Art. 35 Definizione di Pubblicità Temporanea
- Art. 36 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea
- Art. 37 Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea
- Art. 38 Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

SEZIONE II
PUBBLICITA' FONICA O SONORA

- Art. 39 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora
- Art. 40 Domanda per Autorizzazione
- Art. 41 Limiti e Divieti per la pubblicità sonora

SEZIONE III
DELLA PUBBLICITA' SUI VEICOLI

- Art. 42 Pubblicità sui Veicoli
- Art. 43 Adempimenti procedurali
- Art. 44 Pubblicità su veicoli ad Uso Privato
- Art. 45 Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli
- Art. 46 Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti
- Art. 47 Pubblicità Luminosa sui veicoli
- Art. 48 Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

SEZIONE IV
TARGHE

- Art. 49 Domanda per la installazione di Targhe
- Art. 50 Caratteristiche delle Targhe

SEZIONE V
VOLANTINAGGIO

- Art. 51 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio
- Art. 52 Limiti e Divieti di carattere generale

SEZIONE VI
SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

- Art. 53 Sorgenti Luminose
- Art. 54 Proiezioni Luminose

SEZIONE VII
SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

- Art. 55 Autorizzazione per Segnaletica Stradale Pubblicitaria
- Art. 56 Domanda per Autorizzazione

SEZIONE VIII
DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA

Art. 57 Pubblicità Sanitaria

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 58 Competenze amministrative

Art. 59 Sanzioni Amministrative

Art. 60 Norme Transitorie

Art. 61 Norme Finali

Art. 62 Entrata in Vigore

TITOLO I DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Disciplina inoltre le modalità dell'effettuazione della pubblicità sulle strade, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, n.285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di Applicazione

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
2. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3 Tipologie e Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle Tipologie e relative Definizioni dei Mezzi Pubblicitari, come di seguito specificato:
 - a) Insegna di esercizio:
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) Preinsegna:
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
 - c) Cartello:
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

d) Manifesto:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

e) Striscione:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. Può essere luminoso per luce indiretta.

f) Locandina:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione. Può essere luminoso per luce indiretta.

g) Stendardo o Bandiera:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta.

h) Sorgente Luminosa:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

i) Segno Orizzontale Reclamistico:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

l) Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

m) Volantino:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

n) Pubblicità Fonica o Sonora:

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

o) Impianti per Affissioni:

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. b) o Altri Impianti (lett. g), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. c). Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

p) Targa:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 (milleduecento) centimetri quadrati.

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

q) Bacheca:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

r) Vetrinetta:

Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari. Può essere luminosa per luce propria.

s) Proiezione Luminosa:

Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

t) Segnaletica Stradale Pubblicitaria:

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

3. Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite *rientranti*, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

Art. 4

Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazione

1. Sono definiti "Impianti" pubblicitari, per il quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione di cui al Titolo II del presente regolamento, i "Mezzi" pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3 del regolamento, di seguito indicati:

- a) Insegna di esercizio;
- b) Preinsegna;
- c) Cartello;
- d) Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;
- e) Bacheca;
- f) Vetrinetta.

2. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni", "Locandine" e "Stendardi o Bandiere", così come definiti al precedente art. 3 del regolamento.

Art. 5

Attività pubblicitarie soggette a particolare Regolamentazione

Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- a) Pubblicità Temporanea;
- b) Pubblicità Fonica o Sonora;
- c) Pubblicità sui veicoli;
- d) Targhe;
- e) Volantinaggi o similari;
- f) Sorgenti Luminose e Proiezioni Luminose;
- g) Segnaletica Stradale Pubblicitaria;
- h) Pubblicità Sanitaria.

Art. 6

Piano Generale degli Impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art.3 del D.L.vo 507/93, è istituito il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Le finalità del Piano sono :
 - 1) realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
 - 2) prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;
 - 3) armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali del comune.
3. A tale scopo sono fissati i criteri di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione il piano Generale degli Impianti è adottato entro 90 giorni dalla esecutività del presente regolamento, ed è aggiornato ogni 2 anni.

Art. 7

Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Ogni centro abitato, come definito nell'articolo 3 del Codice della Strada, esistente nel territorio Comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. I centri abitati sono dotati anche di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
3. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per le affissioni dirette.
4. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti.
5. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è quella risultante dalla differenza della superficie totale prevista dal presente regolamento e quella assegnata ai sensi del precedente comma 4.
6. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.
7. In ordine agli impianti esistenti, il piano deve provvedere alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.
8. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa con i tempi di realizzo.

9. Il piano deve essere corredato con una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero territorio comunale, su cui sia individuata l'allogazione di ciascun impianto per le pubbliche affissioni, specificando con opportuna simbologia:

- a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- c) gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano per raggiungere il totale complessivo delle superfici previste.

10. La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

11. Gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette possono essere installati solo dentro i centri abitati o nelle zone speciali, se non espressamente vietato, di cui all'art. 10 del presente regolamento; resta fermo il divieto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

12. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni del presente regolamento. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada: a tal fine, ogni installazione di impianto per pubbliche affissioni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione del codice della Strada, deve essere oggetto di apposito nullaosta vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

13. Si osservano comunque, senza deroga alcuna, le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni;
- b) divieto installazione in curva ed in tutti gli altri casi di cui all'art. 51, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada;
- c) in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da Stop, Dare Precedenza, Semafori o altre situazioni similari, le quali comunque rendono possibile il verificarsi di file di veicoli in attesa, può essere stabilito un limite di distanza caso per caso, secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo;
- d) divieto di installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ed in prossimità degli stessi per una distanza equivalente allo spazio di arresto di un veicolo calcolato in base al limite di velocità vigente sulla strada interessata;
- e) per gli impianti "grande formato" (poster), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del Codice della Strada, ed inoltre l'installazione degli stessi è vietata nelle zone speciali di cui all'art. 11, comma 1, numero 3), del presente regolamento.

14. Rientrano fra gli impianti per le pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettano l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono costituiti da strutture metalliche (se in ferro, opportunamente protette da zincatura a caldo), adeguatamente intonate all'arredo urbano, che supportano tabelle adatte a contenere manifesti, aventi dimensioni uguali o comunque multiple del modulo di cm. 70x100.

15. A seconda della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:

- a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al lato più lungo della tabella ed al piano stradale di dimensioni cm. 70x100, 100x140 e 140x200;
- b) tabelle bifacciali, costituite da tabelle del tipo di cui alla precedente lettera a), supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica al manufatto;
- c) impianti grandi formati (poster), prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da una cornice non superiore a cm.15 di altezza, realizzati con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocati in aderenza a pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata ad assicurarne la stabilità statica, in tal caso anche in posizione bifacciale; d) impianti particolari, realizzati in idoneo materiale, esclusivamente finalizzati alla sovrapposizione di manifesti.

16. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel comma 15 del presente articolo, per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
17. Gli impianti destinati alle affissioni dirette, sono forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente.
18. Per l'autorizzazione alla installazione degli impianti per affissioni dirette si osservano le procedure previste al Titolo II del presente regolamento relative agli impianti pubblicitari.
19. Per le modalità di installazione degli impianti per affissioni dirette, si osservano le disposizioni relative alla installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 8

Criteri relativi agli Impianti Pubblicitari

1. Ai fini della installazione degli Impianti pubblicitari, nel Piano sono individuate le particolari aree del territorio comunale definite come “*zone speciali*” di cui all’art. 10 del presente regolamento, o “*zone sottoposte a tutela particolare*” di cui al successivo art. 11; sono altresì determinate le eventuali prescrizioni, in deroga alle norme generali di cui al presente regolamento, consentite per le specifiche zone speciali.
2. Ai sensi dell’art. 51, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il Piano provvede alle determinazioni dei parametri per la individuazione degli spazi, ove è consentita, per la installazione di Impianti pubblicitari, e le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 9

Criteri relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. E' vietato l'utilizzo di Segnaletica Stradale Pubblicitaria in modo difforme da quanto stabilito nel presente regolamento o nel Piano generale degli impianti.
2. La corretta applicazione della segnaletica stradale pubblicitaria, presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano provvede alla organizzazione e programmazione di tale necessità in conformità alle norme previste dal codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. In parti colare provvede anche alla organizzazione della segnaletica di direzione per l'avviamento alle zone di cui all'art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento (zone industriali, artigianali o commerciali).
3. In generale, per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) è autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992);
 - b) per i gruppi di segnali si osservano le dimensioni e quantità previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
 - c) i gruppi di segnali debbono essere posti a non meno di 20 metri di distanza tra loro e comunque da altri segnali stradali fuori dei centri abitati e 10 metri dentro i centri abitati.
4. E' vietata l'apposizione di Segnaletica Stradale pubblicitaria:
 - a) nelle zone speciali di cui all'art. 10, comma 1, numero 1), del presente regolamento;
 - b) nelle zone di particolare interesse di cui all'art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento;
 - c) nella zone di particolare interesse definita “centro storico” di cui all'art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento; d) nelle zone di cui all'art. 11 del presente regolamento.
5. Relativamente alle “Zone industriali, artigianali o commerciali” di cui all'art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ferma restando l'osservanza dei criteri generali, relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 10 **Zone Speciali**

1. Sono considerate “*zone speciali*” le seguenti aree del territorio comunale:
 - 1) aree soggette al Piano di Arredo Urbano (PAU) o Recupero Urbanistico (PRU);
 - 2) Zone Commerciali, o Artigianali, o Industriali;
 - 3) Zone di particolare interesse.
2. Dette zone dovranno risultare individuate nel Piano Generale o da apposito atto deliberativo, anche integrativo o di modifica del Piano.
3. Le caratteristiche di tali zone sono determinate come segue:
 - a) le zone 1) risultano individuate dagli appositi strumenti urbanistici; in esse è vietata la installazione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da quelli consentiti nel piano stesso (PAU o PRU). Nel caso in cui il PAU o il PRU, non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le insegne di pubblico interesse;
 - b) le zone 2) risultano individuate dagli appositi strumenti previsti dalle normative vigenti negli specifici settori, o dal Piano stesso ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento; in tali zone potranno essere consentite deroghe alle norme generali del presente regolamento, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza, o delle norme inderogabili, previste dalle leggi;
 - c) le zone 3), consistono in particolari zone del territorio comunale, ove, per motivi storici, civici, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo; in tali zone non sono concesse deroghe alle norme del presente regolamento. E' comunque fatto obbligo, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, della individuazione della zona di particolare interesse definita “centro storico”.

Art. 11 **Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare**

1. Nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.

TITOLO II IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

SEZIONE I AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'

Art. 12 Autorizzazione Comunale Impianti Pubblicitari

1. La installazione di Impianti Pubblicitari, così come definiti nell'art. 4 del presente regolamento, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, ai sensi del presente articolo del Regolamento.
2. Qualora gli Impianti Pubblicitari per i quali si richiede l'Autorizzazione Comunale siano da collocare lungo le strade o in vista di esse, deve essere preventivamente ottenuta l'Autorizzazione per la Pubblicità sulle Strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada, come espressamente regolamentato alla Sezione II del presente Titolo II del Regolamento.
3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavasto o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti, che dovrà essere richiesto dagli interessati.

Art. 13 Determinazione Visibilità degli Impianti dalle Strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "*sulla strada*", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "*vista della strada*" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
 - b) nel caso degli impianti luminosi;
 - c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 14 Domanda per Autorizzazione Comunale

1. La domanda per la Autorizzazione Comunale alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda di cui al precedente articolo 12, è presentata, in carta legale, al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:
 - a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte);
 - b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
 - c) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.
 - 2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - 3) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - 4) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;
 - 5) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - 6) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Nel caso di Domanda per Autorizzazione Comunale relativa ad impianti soggetti anche ad Autorizzazione Art. 23 C.d.S. di competenza del Comune, la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, è sostituita dalla fotocopia della Autorizzazione Art. 23 rilasciata dal Comune.
5. Nel caso di domanda per l'Autorizzazione Comunale relativa ad un impianto soggetto anche ad Autorizzazione Art. 23 C.d.S., di competenza anche di altri Enti proprietari, in sede di definizione del Procedimento Amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione del procedimento amministrativo, in particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimento amministrativo stesso.
6. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
7. Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
8. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241.
9. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta o canone sulla pubblicità ed eventuale tassa o canone di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:
- a) istruttoria e sopralluogo;
 - b) rilascio autorizzazione e contrassegno;
 - c) canone annuo in quanto dovuto;
 - d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
10. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con apposite deliberazione.
11. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:
- a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 9, lettere b), c) e d) del presente articolo;
 - b) copia dell'autorizzazione edilizia se richiesta, o autodichiarazione relativa all'ottenimento della stessa;
 - c) attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche;
 - d) nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.

12. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio del nuovo contrassegno.

Art. 15 **Registro delle Autorizzazioni**

1. E' istituito un "Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicità" rilasciate per la installazione degli Impianti Pubblicitari.
2. Tale registro è tenuto a cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

Art. 16 **Contrassegno di Identificazione**

1. Su ogni Impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, deve essere apposto un Contrassegno di Identificazione, realizzato in metallo (facilmente distinguibile dalla Targhetta di Identificazione di cui al successivo art. 22, prevista per gli Impianti sulle Strade).
2. Tale Contrassegno dovrà essere saldamente fissato sull'impianto, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione facilmente accessibile.
3. Sul Contrassegno dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a) nome del Comune;
 - b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - c) soggetto titolare;
 - d) data di scadenza dell'autorizzazione.
3. Il Contrassegno dovrà essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportati.

Art. 17 **Regolamentazione della pubblicità in luoghi diversi dalle strade**

1. Gli impianti installati in luoghi diversi dalle strade, sono soggetti alla regolamentazione prevista al Titolo I del presente regolamento, relativamente al Piano Generale degli Impianti, ed alle norme vigenti in materia urbanistica e di sicurezza.

Art. 18 **Rimozione degli impianti abusivi**

1. Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento, se installati abusivamente, possono essere rimossi secondo per procedure di cui al successivo art. 59, del presente regolamento.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 19

Autorizzazione Impianti pubblicitari sulle Strade

1. La installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada:

-com. 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

-com. 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie della Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la eventuale definizione di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, quando non espressamente definiti dallo stesso, si applicano le definizioni contenute nel Codice della Strada.

3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

Art. 20

Domanda per Autorizzazione Art. 23 C.d.S. di competenza del Comune

1. La domanda per la autorizzazione alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda sulla strada, nei casi di competenza del Comune, è presentata, in carta legale, al Sindaco.

2. La domanda deve contenere:

- a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
- b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

1) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:

- a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte);
- b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- c) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.

2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

- 3) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- 4) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;
- 5) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria;
- 6) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
6. Nei casi in cui è previsto il nullaosta da parte dell'ente proprietario della strada, l'ufficio competente per il procedimento provvede direttamente per la richiesta dello stesso.
7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241, osservando altresì le disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento di esecuzione del C.d.S..
8. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:
- a) istruttoria e sopralluogo;
 - b) rilascio autorizzazione e targhetta;
 - c) canone annuo in quanto dovuto;
 - d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
9. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati e disciplinati con atto del Consiglio Comunale ed aggiornati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
10. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:
- a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 8, lettere b), c) e d) del presente articolo;
 - b) copia dell'autorizzazione edilizia se richiesta, o autodichiarazione relativa all'ottenimento della stessa;
 - c) attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
 - d) nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.
11. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio della nuova targhetta.

Art. 21 Registro delle Autorizzazioni

1. E' istituito un "Registro delle Autorizzazioni Impianti Pubblicità art. 23 C.d.S.", rilasciate dal Comune, per la installazione degli Impianti Pubblicitari sulle strade, ai sensi dell'art. 53, comma 9, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Art. 53, comma 9, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

Art. 22 **Targhetta di Identificazione**

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., deve essere apposta una Targhetta di Identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 55, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;*
- b) soggetto titolare;*
- c) numero dell'autorizzazione;*
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;*
- e) data di scadenza.*

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 23 **Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse**

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità di violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.

2. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, in tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti come definiti all'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; lungo o in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, tale divieto è applicato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 23, comma 1, 2, 7 e 8, del Codice della Strada:

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Sono inoltre consentiti, purché

autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fi ne in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

Art. 51, comma 1, 11 e 12, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 24

Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

Art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m^2 , ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m^2 ; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m^2 , è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m^2 , fino al limite di 50 m^2 .

Art. 25

Dimensioni degli Impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1) Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, si osservano le dimensioni stabilite articolo dall'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

-1) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

a) da mt. 0,00 a mt. 5,00: metri quadrati 2,5 (due,cinque);

b) da mt. 5,01 a mt. 10,00: metri quadrati 5,00 (cinque);

c) oltre mt. 10,00: metri quadrati 10 (dieci).

2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli: a) da mt. 0,00 a mt. 5,00: metri quadrati 1,5 (uno,cinque); b) oltre mt. 5,00: metri quadrati 3,00 (tre).

Art. 26 **Caratteristiche degli Impianti non luminosi**

1. Le caratteristiche degli impianti non luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

Art. 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

- 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.*
- 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.*
- 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice.*
- 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.*
- 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.*
- 6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.*

Art. 27 **Caratteristiche degli Impianti Luminosi**

1. Le caratteristiche degli impianti luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 50 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

- 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.*
- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.*

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 28

Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5 e 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 51, commi 2, 3, 5 e 6, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza della curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi della gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 29

Posizionamento degli impianti dentro i centri abitati

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo Nulla Osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

Art. 51, commi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a),

limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 30

Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi

Il posizionamento degli Impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 52 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice del presente regolamento.

Art. 31

Collocazione degli impianti pubblicitari in Zone Speciali

1. Per la collocazione degli impianti nella zone speciali di cui all'art. 10 del presente regolamento, si osservano le eventuali disposizioni specificamente previste, ed in assenza di esse, si applicano le disposizioni generali del presente regolamento.

Art. 32

Impianti Pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e all'art. 52, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. Sono considerati servizi per gli utenti: orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, toponomastica, ecc..

Art. 51 comma 8, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m^2 , non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

Art. 52, comma 3, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Art. 33

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 54, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 54 comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;*
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;*
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;*
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.*

Art. 34

Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicano le specifiche norme di cui all'art. 59 del presente regolamento.

TITOLO III PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 35 Definizione di Pubblicità Temporanea

1. E' definita "*Pubblicità Temporanea*" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3, del presente regolamento, di seguito indicati:
 - a) Striscione;
 - b) Locandina;
 - c) Stendardo o Bandiera;
 - d) Segno Orizzontale Reclamistico.
2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 51 comma 9, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;*
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.*

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

Art. 36 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea

1. Per la effettuazione della Pubblicità Temporanea deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, e deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - c) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

- d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - e) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto utilizzato; inoltre, in tale caso, le ricevute dei versamenti da presentare, di cui alla lettera e) del precedente comma, sono quelle relative alle sole spese di istruttoria.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Art. 37

Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:
- *E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.*

Art. 38

Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc.

SEZIONE II

PUBBLICITA' FONICA O SONORA

Art. 39

Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art.3 del presente regolamento, è assoggettata a preventiva Autorizzazione del Comune ai sensi del presente articolo.
2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
- a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
 - b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
 - c) effettuata in forme diverse.
3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e nel rispetto delle relative limitazioni previste.
4. Il soggetto passivo, come definito all'art. 6 del D.L.vo 507/93, è comunque tenuto prima dell'iniziare la pubblicità alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.L.vo 507/93.

5. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 59 *Pubblicità fonica (Reg. d'Es. C.d.S.):*

1. *La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.*
2. *La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.*
3. *La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.*
4. *Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.*
5. *In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.*

Art. 40

Domanda per Autorizzazione

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata, in carta legale, al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso; f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità; g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - 1) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - 2) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; 3) (solo se necessario) Atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:
 - a) istruttoria e sopralluogo;
 - b) rilascio autorizzazione;
 - c) canone annuo in quanto dovuto;
 - d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
7. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con deliberazioni comunali.
8. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 6, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Art. 41

Limiti e Divieti per la pubblicità sonora

1. La pubblicità fonica fuori e dentro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, entro i centri abitati, dal comune.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4. È vietata la pubblicità sonora, in modo permanente, nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di disposizione al rumore fissati dalle norme vigenti.

SEZIONE III

DELLA PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Art. 42

Pubblicità sui Veicoli

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada:

Art. 23 comma 2, del Codice della Strada:

2. *E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.*

Art. 43

Adempimenti procedurali

1. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui al Titolo IV del presente regolamento.
2. Il soggetto passivo, così come determinato all'art. 6 del D.L.vo 507/93, è pertanto tenuto alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.L.vo 507/93, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.L.vo 507/93, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 44

Pubblicità su veicoli ad Uso Privato

Sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.. Sulle autovetture ad uso privato è consentito unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Art. 45

Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli

La pubblicità per “conto terzi” sui veicoli può essere effettuata solo nei casi disciplinati dall’art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ai sensi del

- *comma 2*: La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulle parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

- *e comma 3*: La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

Art. 46

Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti

1. Per la effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole “rifrangenti”, si osservano le disposizioni di cui all’art. 57, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:

- *4*. *L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:*

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;*
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;*
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;*
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;*
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.*

Art. 47

Pubblicità Luminosa sui veicoli

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice della Strada è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.

È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

Art. 48

Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Com. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Com. 6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

SEZIONE IV TARGHE

Art. 49

Domanda per la installazione di Targhe

1. Per la installazione di Targhe, così come definite all'art. 3, lettera m), del presente regolamento, è richiesta la sola Autorizzazione Comunale di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. La domanda deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
 - a) Bozzetto relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento;
 - b) Dichiarazione relativa alla disponibilità dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
 - c) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241.

Art. 50

Caratteristiche delle Targhe

1. Il Regolamento Edilizio Comunale può stabilire particolari disposizioni, cui dovranno attenersi gli interessati alla installazione di targhe, relative alle caratteristiche delle stesse, dei materiali, delle modalità di apposizione e quant'altro ritenuto utile ai fini del decoro ed arredo urbano.

SEZIONE V VOLANTINAGGIO

Art. 51

Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini così come definiti all'art. 3, lettera h), del presente regolamento.
2. La effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi), è subordinata ad Autorizzazione comunale e preventivo pagamento delle spese per la pulizia strade, determinate in euro _____ per volantino.
3. La domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 2 giorni prima, e deve contenere:
 - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
 - b) periodo di effettuazione del volantinaggio;
 - c) vie o località interessate al volantinaggio;
 - d) numero dei volantini che si intende distribuire;
 - e) numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini.
4. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) copia del volantino;
 - b) ricevuta versamento delle spese di pulizia;
 - c) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.
5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n.241.

Art. 52

Limiti e Divieti di carattere generale

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, è fatto divieto di effettuare il lancio di volantini da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente.

SEZIONE VI SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

Art. 53

Sorgenti Luminose

1. Per la installazione di Sorgenti Luminose, di cui alla lettera h), dell'art.3, del presente regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art. 54

Proiezioni Luminose

1. Per la effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose, di cui alla lettera s), dell'art.3, del presente regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste per le Sorgenti Luminose.

SEZIONE VII SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

Art. 55

Autorizzazione per Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. La installazione di segnaletica stradale pubblicitaria, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera t), del presente regolamento, sulle strade di competenza del Comune ai sensi del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente articolo. La segnaletica stradale pubblicitaria è soggetta ad applicazione della imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.vo 507/93.

Art. 56

Domanda per Autorizzazione

1. Per la installazione della segnaletica stradale di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. La domanda deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare il segnale stradale;
 - b) bozzetto a colori del segnale stradale pubblicitario;
 - c) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui il segnale sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - e) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
2. Qualora la installazione del segnale debba essere effettuata su segnale o gruppo segnaletico già autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa già rilasciata, completa di atto di assenso del titolare della stessa per l'integrazione che si richiede.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

SEZIONE VIII DELLA PUBBLICITA' SANITARIA

Art. 57

Pubblicità Sanitaria

1. La apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria, inerente le pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657.
2. Per la installazione della pubblicità sanitaria, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11, del presente regolamento, e le procedure autorizzatorie previste dal presente regolamento per i corrispondenti mezzi pubblicitari.
--Art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.M. 657/94:
 1. *Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.*
 2. *La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.*

3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

--Art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 657/94:

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art.1, esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
- b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
- d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

4. Le targhe, concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art.1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
- b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

5. Il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

6. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3, comma 1, del D.M. 657/94:

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art.1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sopra la recinzione; f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 5, comma 1, del D.M. 657/94:

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art.1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6, comma 1, del D.M. 657/94:

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art.1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7, comma 1, del D.M. 657/94:

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 58 Competenze amministrative

1. La competenza amministrativa del rilascio delle autorizzazioni per la effettuazione di particolari forme di pubblicità e per la installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento, compete all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 59 Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12, 13, 13-bis, 13-ter e 13-quater del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.L.vo 507/93.

3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 va data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 507/93.

4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L.vo 507/93, è fissato in 10 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Sindaco per ottenere una proroga di tale termine: il Sindaco decide con apposita ordinanza.

Art. 23, commi 11, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 13-quater.1 del Codice della Strada:

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455 a euro 17.823; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

Art. 24, D.L.vo 507/93:

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00. con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione della affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e

previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. 5-ter. (Abrogato).

Art. 60
Norme Transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro l' anno dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Art. 61
Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 62
Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.